



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 66/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0053/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente

Dott. Agostino Chiappiniello Componente (relatore)

Dott. Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 65 del 2019, proposto con richiesta di procedimento d'urgenza Calc. De Cenco Caio, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ricci, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 ottobre 2019 Avv. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 21 ottobre 2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Di Cenco Caio.

Come risulta dal referto arbitrale durante la gara, 41° minuto di gioco del secondo tempo, il calciatore Di Cenco poneva in essere un atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

La Società Citta' di Pontedera ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale con nota del 22 ottobre 2019. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Citta' Pontedera con nota del 22 ottobre 2019, n. 19-20, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione;
- il fatto non è qualificabile come atto di violenza ma come condotta antisportiva;
- l'intervento falloso è riconducibile all'attività agonistica ed è erroneo il riferimento all'impossibilità di giocare il pallone per il calciatore;
- si è in presenza di una eccessiva vigoria, riconducibile ad una attività antisportiva;
- non vi è stata alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata come da univoca normativa di settore.

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, nel reclamo si sostiene che il fallo è stato posto in essere senza alcuna volontà di causare danni all'avversario e lo stesso si è risolto senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore colpito da Di Cenco Caio.

Al riguardo, si deve puntualizzare che l'intervento falloso è stato abbastanza deciso.

Tuttavia, considerata la dinamica della condotta posta in essere, non particolarmente violenta e originariamente finalizzata a contendere il pallone, come è emerso da quanto riferito dall'arbitro sentito da questa Corte, si ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Seconda), sentito l'arbitro, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

f.to

Agostino Chiappiniello

IL PRESIDENTE

f.to

Stefano Palazzi

Depositato il 2 novembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri